



**Federico Alessandro Goria**

(ricercatore in Storia del diritto medievale e moderno nell'Università del Piemonte Orientale, Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali)

**Sovranità e feudi nelle trattative con Roma fra XVI e XVIII secolo:  
note sul ruolo dell'interpretazione dottrinale \***

**SOMMARIO:** 1. Premessa – 2. Una rapida sintesi delle posizioni settecentesche – 3. Le allegazioni giuridiche di parte sabauda del XVI e XVII secolo – 4. Le opposizioni romane alla concessione del vicariato: la difesa diventa impiccio – 5. Considerazioni conclusive.

**1 - Premessa**

Le complesse vicende che per tutta la prima metà del XVIII secolo videro i re di Sardegna impegnati in un'estenuante trattativa con la Chiesa romana per addivenire a un accordo sulle numerose questioni controverse (nomine ai benefici, giurisdizioni feudali, decime...) <sup>1</sup> sono ormai da tempo oggetto della ricerca storiografica, almeno nelle loro linee generali <sup>2</sup>. Vi sono ancora, tuttavia, spazi per indagini sul merito delle singole rivendicazioni e soprattutto sull'uso del diritto e il coinvolgimento della dottrina coeva, a sostegno delle reciproche avverse posizioni o, viceversa, a favore della comune volontà di pacificazione.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Sul tema specifico della nomina ai benefici cfr. **F.A. GORIA**, *Una controversia fra Stato e Chiesa nel Piemonte del XVIII sec.: la prevostura d'Oulx*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, n. 76 del 2003, pp. 291-338.

<sup>2</sup> **R. BERTOLINO**, *Ricerche sul giuramento dei vescovi: contributo allo studio del diritto ecclesiastico subalpino*, Giappichelli, Torino, 1971; **M.T. SILVESTRINI**, *La politica della religione: il governo ecclesiastico dello Stato sabaudo nel XVIII secolo*, L.S. Olschki, Firenze, 1997, pp. 89-103; **G. RICUPERATI**, *Lo Stato sabaudo nel Settecento. Dal trionfo delle burocrazie alla crisi d'Antico Regime*, UTET, Torino, 2001, pp. 58-78; **G. SYMCOX**, *Vittorio Amedeo II. L'assolutismo sabaudo, 1675-1730*, Società editrice internazionale, Torino, 2003, p. 286 ss.; **F. CAMPOBELLO**, *Vittorio Amedeo II: la politica ecclesiastica*, in *Diritto e religioni*, n. 2 del 2010, pp. 324-357. Per una disamina generale sulla posizione e i provvedimenti normativi adottati negli Stati della Penisola nei confronti delle chiese locali e della Sede romana si veda **F. FRANCESCHI**, *Le istituzioni ecclesiastiche nel Settecento in Italia tra potere spirituale e potere secolare*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, *Rivista telematica* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), dicembre 2010, pp. 1-54.



Uno di questi aspetti meno noti, ma recentemente riportato all'attenzione degli studiosi, non solo giuristi<sup>3</sup>, fu indubbiamente l'annosa vicenda dei cosiddetti 'feudi pontifici', *enclaves* sottoposte alla giurisdizione della Santa Sede, o più precisamente della Camera apostolica, all'interno dei territori del regno (e prima ancora del ducato) sabauda, per i quali era in discussione la titolarità dell'alto dominio, o per meglio dire della sovranità ultima, e l'esercizio delle regalie su questi territori.

Si trattava in particolare di alcune comunità originariamente dipendenti dalle diocesi di Asti e Pavia (Cisterna, Cortanze, Cortazzone, Montafia e Tigliole)<sup>4</sup>, oltre all'abbazia di Fruttuaria con le annesso dipendenze, al principato di Masserano e alla contea di Crevacuore.

Il tema era indubbiamente pressante sul piano politico, perché, pur essendo interamente circondati da territori sabaudi, tali località erano sottratte alla giurisdizione regia e quindi esenti, ad esempio, dall'obbligo di foraggiare l'esercito che vi si fosse accampato nei pressi o dalle imposizioni fiscali, finendo invece spesso per rappresentare comodi luoghi di rifugio per i criminali comuni che sfuggivano alla giustizia sabauda. Si trattava insomma di una fastidiosa spina nel fianco, verso la quale gli ufficiali, prima ducali e poi regi avevano dimostrato, nel corso dei secoli, una sempre maggiore insofferenza, desumibile dalle numerose violazioni dei pretesi diritti delle comunità, diligentemente registrate negli archivi romani e alle

---

<sup>3</sup> Nell'ambito di una più generale ricerca che ha avuto origine dallo studio dei casi analoghi di natura imperiale, presenti soprattutto nelle Langhe, e si è poi estesa a ricomprendere anche i territori in questione: si vedano i contributi raccolti in **AA. VV.**, *Lungo le antiche strade: vie d'acqua e di terra tra Stati, giurisdizioni e confini nella cartografia dell'età moderna: Genova, Stati Sabaudi, Feudi Imperiali, Stati Farnesiani, Monferrato, Stato di Milano*, a cura di M. Cavallera, Nomos, Busto Arsizio, 2007; **AA. VV.**, *I feudi imperiali in Italia tra XV e XVIII secolo: atti del Convegno di studi*, Albenga-Finale Ligure-Loano, 27-29 maggio 2004, a cura di C. Cremonini, R. Musso, Bulzoni, Roma, 2010; **V. TIGRINO**, *Feudi pontifici e Stato sabauda nel Settecento. La guerra di scritture sui «feudi dell'asteggiana»*, in **AA. VV.**, *Casa Savoia e Curia romana dal Cinquecento al Risorgimento*, a cura di J.-F. Chauvard, A. Merlotti, M.A. Visceglia, École Française de Rome, Roma, 2015, pp. 357-384. L'intera tematica è stata recentemente discussa anche nel convegno Feudi pontifici in età moderna. Ipotesi e confronti intorno al caso piemontese, tenutosi a Vercelli il 2 ottobre 2015, i cui atti sono in corso di pubblicazione.

<sup>4</sup> Secondo il diritto canonico, infatti, la Sede romana poteva avocare a sé l'amministrazione dei beni delle chiese inferiori e provvedere anche alla loro infeudazione: si veda a titolo d'esempio **G. REDOANO**, *Tractatus de rebus ecclesiae non alienandis*, apud Franciscum Comitum, Placentiae, 1572, q. VII, *De infeudatione rerum ecclesiae per papam*, p. 352, n. 2.

<sup>5</sup> È sufficiente sfogliare gli inventari dell'Archivio della Nunziatura Apostolica di Savoia (oggi editi grazie al lavoro di Pier Paolo Piergentili: **P.P. PIERGENTILI**, *Christi nomine invocato. La Cancelleria della Nunziatura di Savoia e il suo archivio – secc. XVI-XVIII*, Archivio Segreto Vaticano, Città del Vaticano, 2014) o della Segreteria di Stato pontificia per



quali la Sede apostolica aveva risposto sempre con una certa solerzia, soprattutto per evitare la possibilità della prescrizione della propria sovranità<sup>6</sup>.

La controversia sulle comunità astigiane era peraltro in atto già da alcuni secoli, in particolare almeno da quando il duca di Savoia Emanuele Filiberto era ritornato in possesso dei propri domini dopo il ventennio dell'occupazione francese<sup>7</sup>: di fronte alle sue rivendicazioni, infatti, il papa

---

rendersene conto; a mero titolo d'esempio il 6 gennaio 1711 Giovanni Patrizio, Tesoriere generale della Camera apostolica, inviò un monitorio contro l'uditore patrimoniale della Camera dei Conti di Piemonte e altri ufficiali sabaudi, per aver avvocato all'organo contabile sabauda la gestione dei redditi dell'abbazia di San Benigno, resasi vacante, e avervi deputato un economo, nella persona di Antonio Rogerio di Chivasso e intimò loro di presentarsi a rispondere dei fatti imputati, per non incorrere nella scomunica; essa venne poi comminata alla scadenza dei termini, il 17 febbraio dell'anno successivo. Un simile monitorio venne poi emanato il 28 gennaio dal cardinale Spinola per fatti analoghi avvenuti in Cortazzone (all'epoca Cortanze) e poi, nuovamente per usurpazioni nelle terre dipendenti dall'abbazia di San Benigno il 3 agosto 1714. Un nuovo provvedimento intervenne poi anche il 13 maggio 1716, perché il duca aveva cercato di imporre alla comunità di Montafia il pagamento del tasso, del sussidio e di altri tributi, nonché il 23 dello stesso mese perché si era cercato di ottenere il pagamento della tassa del sale da Cisterna e in mancanza erano stati arrestati a Torino alcuni cittadini della comunità per rappresaglia; lo stesso giorno erano peraltro avvenuti fatti analoghi anche a Cortanze e Cortazzone. E via dicendo. Cfr. **ARCHIVIO SEGRETO VATICANO**, *Archivio della Nunziatura Apostolica in Torino – Indice 1141*, vol. 182, *Brevia, declarationes, decreta, monitoria et mandata S.M. Clementis XI super immunitate ecclesiastica et materiis feudalibus Pedemontis, disposita iuxta ordinem bullarii eiusdem Summi Pontificis edita Romae 1723*, a stampa (Romae, 1731).

<sup>6</sup> Sulla prescrizione come modo di acquisto di un diritto su un bene (in ambito civilistico) cfr. **A. CAMPITELLI**, *Prescrizione (dir. interm.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, 1986, vol. XXXV, pp. 46-56; più specificamente sulla prescrizione acquisitiva o usucapione, **L. VACCA**, *Usucapione (dir. rom.)*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano, vol. XLV, 1992, pp. 989-1022. Della possibilità di utilizzare la prescrizione-usucapione per l'acquisto dei diritti di sovranità, che sarà uno dei temi affrontati nel dibattito fin dal Cinquecento, si occuparono favorevolmente sia Alberico Gentili che Ugo Grozio: **A. GENTILI**, *Il diritto di guerra (De iure belli libri tres, 1598)*, Giuffrè, Milano, 2008, a cura di D. Quagliani, P. Nencini, G. Marchetto, C. Zendri, lib. I, cap. XXII, pp. 153-159; **U. GROTIUS**, *De iure belli ac pacis libri tres*, apud Nicolaum Buon, Parisiis, 1625, lib. II, cap. IV, p. 164 ss., anche se, come vedremo, la questione non era pacifica in dottrina.

<sup>7</sup> Com'è noto i duchi di Savoia avevano ottenuto nel 1531 da parte dell'imperatore Carlo V la contea di Asti e all'incirca nello stesso periodo la conferma in via definitiva del titolo di vicari imperiali: **R. BORDONE**, *La Provincia di Asti: possibile identità «astigiana»?* , in **AA. VV.**, *Tra sviluppo e marginalità. L'Astigiano dall'Unità agli anni Ottanta del Novecento*, a cura di Renato Bordone, Nicoletta Fasano, Mauro Forno, Donatella Gnetti, Mario Renosio, Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in Provincia di Asti, Asti, 2006, pp. 11-26. Il vicariato imperiale, com'è noto, diverrà nei fatti irrevocabile soltanto dopo il 1503: in generale **G. TABACCO**, *Lo Stato sabauda nel Sacro Romano Impero*, Paravia, Torino, 1939; **C. PECORELLA**, *Introduzione in Il libro Quarto degli Ordini nuovi di*



Pio IV aveva ritenuto di concedere con *motu proprio* al sovrano sabauda il titolo di vicario apostolico, il che, se da un lato suggeriva una volontà della Santa Sede di rinunciare all'esercizio diretto delle proprie prerogative, dall'altro avrebbe implicato il riconoscimento della legittimità delle stesse da parte sabauda; riconoscimento revocato tuttavia in dubbio dal mancato pagamento del previsto tributo alla Camera apostolica, che i giuristi ducali avevano interpretato come indisponibilità a legittimare una posizione, a loro avviso, *contra iuss*.

Se l'origine fu dunque assai risalente, la definizione della questione si avrà invece soltanto nel 1741, in occasione della stipulazione del concordato fra Benedetto XIV e Carlo Emanuele III, il quale ultimo accetterà ormai senza drammi la soluzione del vicariato; nei circa due secoli che divisero tuttavia l'inizio della controversia dal suo termine, le argomentazioni giuridiche e storiche sollevate da ambo le parti resero la vicenda anche una complessa "guerra di scritture", secondo la definizione assai calzante del Tigrino<sup>9</sup>. Proprio a esse occorrerà dunque dedicare una

---

*Emanuele Filiberto*, Giappichelli, Torino, 1994, p. XXXIII e, sul vicariato sabauda in genere, pp. XXXVI-XLVIII; all'edizione degli Ordini nuovi il Pecorella allegò anche l'edizione del testo contenente le varie concessioni imperiali del vicariato, cfr. *ivi*, pp. 33-64; **I. SOFFIETTI, C. MONTANARI**, *Il diritto negli Stati sabaudi: fonti e istituzioni (secoli XV-XIX)*, Giappichelli, Torino, 2008, pp. 6-7; **D. CEREA**, *Far politica con l'assente. La vacanza del vicariato imperiale presso i duchi di Savoia da Ludovico a Filippo II*, in *Stato sabauda e Sacro Romano Impero*, a cura di M. Bellabarba, A. Merlotti, il Mulino, Bologna, 2014, pp. 195-211.

<sup>8</sup> **ARCHIVIO SEGRETO VATICANO**, *Archivio della Nunziatura apostolica in Torino*, vol. 182: *Dimostrazione della sovranità temporale della Sede apostolica ne' feudi ecclesiastici del Piemonte*, (a stampa, s.l., s.d., ma riferibile, ad avviso del Tigrino, agli anni 1726-1727; **V. TIGRINO**, *Feudi pontifici*, cit., p. 363). Il redattore del testo della *Dimostrazione*, compilato probabilmente per conto della Camera apostolica, sembra essere stato il segretario della congregazione di Masserano, secondo quanto indicato a p. 15. Il documento di Paolo IV, risalente all'8 settembre 1560, è invece consultabile in **ARCHIVIO DI STATO DI TORINO**, *Corte, Paesi, Provincia di Asti*, m. 41, fasc. 3.

<sup>9</sup> **V. TIGRINO**, *Feudi pontifici*, cit., p. 362 ss.; sebbene le osservazioni del Tigrino si riferiscano essenzialmente al XVIII secolo, la prassi dello scambio reciproco di allegazioni scritte a sostegno dei rispettivi diritti dovette risalire all'inizio della disputa; di certo appariva già documentata almeno nel secolo precedente, quando Ludovico Tesauero, presidente nel Senato di Piemonte per il marchesato di Saluzzo (dal 1632 al 1636; **C. DIONISOTTI**, *Storia della magistratura piemontese*, Roux e Favale, Torino, 1881, vol. II, p. 276) e giurista incaricato dal duca di presentare, in almeno tre pareri successivi, le posizioni sabaude, esordiva nel primo di essi in questo modo: "Duo sunt, ex quibus praestantissimi Domini ex adverso scribentes concludunt, sanctissimum Dominum Nostrum non debere assentiri permutationi Astensium Castrorum factae a Reverendissimo Episcopo Astensi et Capitulo cum Serenissimo Carlo Emanuele Sabaudiae Duce"; **L. THESAURUS**, *Iuris allegationum ad fundandam superioritatem Serenissimorum Ducum Sabaudiae super omnibus Castris Ecclesiae Astensis, ab Imperatoribus concessis, Pars prima* in **I.A. AB ECCLESIA**, *Observationes forenses Senatus Pedemontani, apud haeredes Pauli Monti, Parmae, 1727* (ma



maggior attenzione, concentrandosi in particolare sul dibattito plurisecolare in merito ai feudi astigiani, per sottolineare da una lato come le argomentazioni settecentesche non fossero che una riproposizione e un approfondimento di quelle dei secoli precedenti, e dall'altro per evidenziare come tutta la questione ruotasse intorno a un ostacolo giuridico, centrale per entrambe le parti, il cui superamento da parte pontificia garantirà alla fine la possibilità di chiudere definitivamente il secolare dibattito.

## 2 – Una rapida sintesi delle posizioni settecentesche

La principale fonte di informazioni è indubbiamente l'abbondante documentazione, prodotta in occasione delle trattative per i due concordati (del 1727 e del 1741)<sup>10</sup> e ricca di pareri legali e osservazioni storiche<sup>11</sup>; sulla base di tale documentazione, integrata con quella conservata presso l'Archivio Segreto Vaticano (in particolare i fondi della Nunziatura Apostolica a Torino e quello della Segreteria di Stato) e l'Archivio di Stato di Torino (in particolare il fondo Negoziamenti con Roma) è possibile tracciare uno schema abbastanza completo dei problemi giuridici sollevati dalle due parti.

La prima questione che venne esaminata fu dunque l'individuazione di titoli legittimi che potessero giustificare la traslazione dell' "alto dominio" dall'imperatore (che non si dubitava ne fosse stato l'originario detentore) alle chiese di Asti e Pavia e all'abbazia di Fruttuaria; in particolare vennero trascritti e accuratamente esaminati gli atti di donazione e le successive conferme risalenti al X secolo e fino al XIV, allo scopo di comprendere se, per mezzo di tali liberalità, si fosse effettivamente

---

prima edizione 1653), vol. I, p. 335; una ristampa con lo stesso titolo si ebbe poi anche in Torino, per i tipi di Giovanni Battista Ferrosini nel 1656. D'altra parte lo stesso Tigrino segnalava l'abbondante documentazione seicentesca di parte sabauda, conservata presso l'Archivio di Stato di Torino: **V. TIGRINO**, *Feudi pontifici*, cit., nt. 16, p. 362.

<sup>10</sup> **G. RICUPERATI**, *Lo Stato sabauda*, cit., pp. 58-78; **M.T. SILVESTRINI**, *La politica*, cit., pp. 89-103; **F. CAMPOBELLO**, *Vittorio Amedeo*, cit., pp. 339-346.

<sup>11</sup> Intendiamo riferirci, per la documentazione di parte pontificia, soprattutto ai volumi delle *Ragioni della Sede Apostolica nelle presenti controversie con la Corte di Torino*, Roma 1732, di cui a noi interessa soprattutto il secondo tomo, intitolato *Ragioni sopra i feudi ecclesiastici del Piemonte* e a sua volta suddiviso in due parti (1 – *I feudi ecclesiastici dell'Asteggiana* e 2 – *L'Abbadia di San Benigno e suoi feudi*), entrambe corredate da una dimostrazione "istorico-legale" in apertura, seguita dal sommario con la trascrizione dei documenti a supporto; per la documentazione di parte sabauda, a una serie di opuscoli dettagliatamente esaminati dal Tigrino, cui rimando per maggiori informazioni: **V. TIGRINO**, *Feudi pontifici*, cit., pp. 363-370.



trasferita ai donatari anche la piena giurisdizione, solo alcuni dei diritti a essa connaturati, oppure soltanto la proprietà-*dominium* delle terre, senza alcuno specifico potere pubblico<sup>12</sup>. L'esame ravvicinato servì a dimostrare l'inesistenza, nei documenti, di alcuna affermazione esplicita circa la volontà dell'imperatore di trasferire ai vescovi la piena sovranità, clausola che però appariva necessaria, in quanto i giuristi avevano da tempo affermato che una decisione con conseguenze così gravi e impegnative per il potere pubblico doveva necessariamente essere espressa e non poteva semplicemente dedursi dal tenore delle concessioni<sup>13</sup>.

Tale ambiguità lasciava dunque spazio alle argomentazioni di parte sabauda, secondo le quali in realtà l'"alto dominio" sarebbe rimasto in capo all'imperatore (con tutti i diritti connessi, compresi quelli di infeudazione, alta giurisdizione e imposizione di tributi) e pertanto i suoi vicari sarebbero stati pienamente legittimati a esercitarlo: la concessione del vicariato era l'asse portante delle loro riflessioni.

È tuttavia ormai ben noto come l'acquisizione proprio del titolo di vicari da parte dei conti-duchi non sia avvenuta in un unico momento

---

<sup>12</sup> La questione giuridica come posta ormai in età moderna era logicamente vincolata al dato formale delle concessioni, perché la realtà nella quale i protagonisti vivevano aveva raggiunto, a maggior ragione in seguito allo sviluppo dell'assolutismo monarchico, una strutturazione giuridica abbastanza netta dei rapporti fra potere pubblico sovrano e poteri subordinati; tuttavia è noto come nella realtà medievale i diritti, *lato sensu* giurisdizionali, su un territorio potevano anche essere esercitati in ragione del solo titolo di proprietà e in via di prassi. Si trattava in sostanza di un'acquisizione di *regalia* da parte di signori territoriali, simile a quella portata avanti dai Comuni: cfr. **M. CARVALE**, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, il Mulino, Bologna, 1994, p. 157; **M. ASCHERI**, *Le città-Stato*, il Mulino, Bologna, 2006, pp. 28-29; **G. VALLONE**, *Rilettura di Pietro Vaccari*, in **AA. VV.**, *Honos alit artes. Studi per il settantesimo compleanno di Mario Ascheri*, a cura di P. Maffei e G.M. Varanini, Firenze University Press, Firenze, 2014, vol. III, pp. 427-440. Una regolamentazione di tale processò tentò invero Federico I Barbarossa, nella celebre dieta di Roncaglia del 1158, precisando che la concessione di poteri pubblici o regalie poteva avvenire soltanto da parte dello stesso imperatore e che doveva intendersi strettamente limitata al tenore dell'atto; tuttavia, come accadde anche per i Comuni, spesso i signori locali continuarono ad agire come se nulla fosse: **G. FASOLI**, *Feudo e castello*, in **AA. VV.**, *Storia d'Italia*, Torino, 1973, vol. V.1, p. 288 e 293; sullo sviluppo del diritto pubblico imperiale si vedano anche i saggi raccolti in **AA. VV.**, *Gli inizi del diritto pubblico. L'età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto / Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Friedrich Barbarossas und das Gelehrte Recht*, a cura di G. Dilcher, D. Quagliani, il Mulino, Bologna (Dunker & Humblot, Berlin), 2007.

<sup>13</sup> A titolo di mero esempio fra molti cfr. **M. DE AFFLICTIS**, *In utriusque Siciliae Neapolisque sanctiones et constitutiones novissima praelectio*, apud Ioannem Variscum et socios, Venetiis, 1580, lib. I, *Quod nullus praelatus, comes vel baro officium iustitiarum gerat*, rub. XLVII, p. 152, n. 22, laddove osservava, riprendendo Alberico da Rosciate, come «si rex dedit alicui castrum cum omni iure, quod ibi habet, non videtur rex concedere ius regium, quia per generalia verba non veniunt ista iura maiora, affixa ossibus regis».



determinato, ma sia stata reiterata nel corso del tempo, variando anche per estensione e tenore, e come soltanto dopo il 1503 essa risultasse ormai irrevocabile (nonché spesso arbitrariamente estesa dai duchi a territori che non vi erano originariamente ricompresi)<sup>14</sup>. Perciò anche le argomentazioni di parte sabauda, come quelle pontificie, non avevano appoggi così solidi: la generica estensione del vicariato alla contea di Asti non era infatti di per sé sufficiente a ricomprendere tutte le comunità delle quali si dibatteva e l'argomento venne infatti sollevato dai giuristi romani.

Non essendo dunque possibile fondare le proprie pretese su un titolo originario, la Sede apostolica sostenne in subordine di aver comunque acquisito i diritti di piena sovranità attraverso il loro esercizio ininterrotto per un tempo immemorabile: si trattava di fare ricorso a quel modo di acquisto della proprietà, noto come prescrizione acquisitiva o usucapione, che ancora oggi tormenta i giuristi, discordi nell'ammetterne l'estensione al diritto internazionale pubblico<sup>15</sup>. Era tuttavia uno strumento divenuto di gran moda nel periodo delle grandi conquiste coloniali, per giustificare i diritti di Spagnoli e Portoghesi sulle terre di nuova scoperta<sup>16</sup>; esso poneva la necessità di dimostrare il possesso e l'esercizio delle prerogative sovrane per un tempo sufficiente e nell'acquiescenza dell'originario titolare, che non doveva nel frattempo aver posto in essere atti di rivendica dei propri diritti, altrimenti la prescrizione sarebbe stata interrotta. Ecco allora la Sede apostolica intenta a presentare prove del proprio esercizio dei diritti feudali, di esazione e di giurisdizione; ecco i giuristi sabaudi negare queste pretese, adducendo tutti i casi in cui tale esercizio era stato contestato.

Come si può notare i punti centrali del dibattito giuridico non erano molti: ciò che semmai appariva difficile era la dimostrazione concreta delle rispettivi ragioni, garantita da un'abbondante ricerca archivistica e dalla relativa produzione di documenti, non sempre del tutto credibili<sup>17</sup>. Ma queste argomentazioni comparvero tutte nel Settecento?

### 3 - Le allegazioni giuridiche di parte sabauda del XVI e XVII secolo

---

<sup>14</sup> Cfr. nt. 7.

<sup>15</sup> Cfr., ad esempio, A. KACZOROWSKA-IRELAND, *Public international law*, Routledge, Oxon-New York, 2015, p. 263 ss.

<sup>16</sup> Cfr. nt. 6 e A.A. CASSI, *Ius commune tra vecchio e nuovo mondo: mari, terre, oro nel diritto della conquista, 1492-1680*, Giuffrè, Milano, 2004, p. 171 ss.

<sup>17</sup> Si vedano, ad esempio, le osservazioni di V. TIGRINO, *Feudi pontifici*, cit., p. 376; sull'insieme delle argomentazioni citate pp. 363-377.



Il primo magistrato a esaminare la questione per conto dei duchi di Savoia pare essere stato Ottaviano Cacherano d'Osasco, "consigliere devoto, abile e tenace in anni difficili per le sorti della dinastia sabauda"<sup>18</sup>, presidente del Senato di Piemonte e giurista impegnato, soprattutto, nel sostenere le ragioni di sovranità dei propri signori sul marchesato di Saluzzo, sulla Provenza e sul Genevese<sup>19</sup>, oltre che sui feudi ecclesiastici della contea di Asti.

A quest'obiettivo egli aveva infatti dedicato il terzo dei suoi *consilia*, inserito nella raccolta pubblicata poco prima della morte nel 1589, ma scritto probabilmente alcuni anni addietro e che rifletteva comunque opinioni dello stesso Cacherano ancor più risalenti, come sottolineava egli stesso: "Pluribus iam anni praeteritis de iure interrogatus respondi et etiam nunc respondeo ..." <sup>20</sup>.

In esso egli introduceva l'argomentazione principale di parte sabauda<sup>21</sup>, ossia l'impossibilità che gli imperatori, effettuando numerose donazioni e conferme dei castelli in questione al vescovo di Asti, si fossero in tal modo privati anche dei propri diritti di sovranità<sup>22</sup>; la giustificazione di ciò era appoggiata su tre diversi argomenti, tutti corroborati, ovviamente, con la citazione di abbondanti autorità dottrinali.

---

<sup>18</sup> V. CASTRONOVO, *Cacherano d'Osasco Ottaviano*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Treccani, Roma, 1973, vol. XVI, pp. 57-59, in particolare p. 58; G.M. ZACCONE, *La biblioteca del giurista Ottaviano Cacherano d'Osasco*, in *Rivista di storia del diritto italiano*, n. 59 del 1986, pp. 321-339; ID. *Le juriste Ottaviano Cacherano d'Osasco "conservatore della Gabella del sale" à Nice, in 1388. La dédition de Nice à la Savoie. Actes du colloque international de Nice (sept. 1988)*, Publications de la Sorbonne, Paris, 1990, pp. LII-LIV; P. CASANA, *Cacherano d'Osasco Ottaviano*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani*, il Mulino, Bologna, 2013, vol. I, pp. 370-371.

<sup>19</sup> V. CASTRONOVO, *Cacherano*, cit., pp. 58-59.

<sup>20</sup> O. CACHERANUS, *Consilia sive responsa*, apud heredem Nicolai Bevilacuae, Augustae Taurinorum, 1588, pp. 12r.-13v., in particolare p. 12r.

<sup>21</sup> "Ad quod probandum propositum unum in factum verissimum ..."; O. CACHERANUS, *Consilia*, cit., p. 12r. L'espressione utilizzata indurrebbe a ritenere che il giurista sabauda fosse stato effettivamente il primo a essere interpellato in merito e a fornire tale argomentazione e i successivi estensori gliene daranno indubbiamente il merito: L. THESAURUS, *Iuris allegationum*, cit., p. 335: "Ego vero reassumens ea, quae olim per Excellentissimum Ozascum consilio 3 scripta fuerunt et nuper ab Excellentissimo Bartolomeo Marone, nunc Pedemontani Senatus praeside primario, doctissime firmata, dico...".

<sup>22</sup> Si trattava di provvedimenti che nel complesso risalivano ai secoli X-XI, poi variamente confermati, ad esempio nel 1311 dall'imperatore Enrico VII; cfr. *Dimostrazione della sovranità temporale*, cit., pp. 3-4; G. BOSIO, *Storia della chiesa di Asti*, Scuola tipografica Michelerio, Asti, 1894, p. 101 ss.; L. VERGANO, *Storia di Asti*, Scuola tipografica San Giuseppe, Asti, 1951, p. 53 ss.



Il primo consisteva nel principio secondo il quale l'imperatore, quando effettuava una qualsiasi concessione secondo formule generali, si trattasse di una donazione o di un'infeudazione non importava, non manifestava automaticamente la volontà di abdicare alla propria alta sovranità sui territori oggetto del provvedimento, come invece sarebbe accaduto se nell'atto fossero state inserite delle clausole esplicite in tal senso<sup>23</sup>.

Tuttavia se anche fossero state ritenute sufficienti alcune semplici affermazioni generali, sarebbe stato necessario tenere conto di un ulteriore limite, rappresentato dal fatto che compito del sovrano era l'ampliamento e il benessere del proprio regno e non il suo smembramento. Per tale ragione, "iurisdictiones supremas esse sacrum sacrorum, ideo non esse in marsupio Principi supremi" e pertanto "quando Imperator alienat expropriando et penitus a se abdicando superioritatem non tenet alienatio quo ad predictam supremam auctoritatem"<sup>24</sup>.

Una situazione eccezionale era rappresentata, tuttavia, dal caso in cui un simile provvedimento fosse stato disposto nei confronti della Chiesa romana, intendendosi però con tale terminologia non ogni singola chiesa locale, ma solo ed esclusivamente la Sede apostolica; soltanto a essa infatti, come specificherà poi un secolo dopo Ludovico Tesauro, il Signore aveva attribuito la suprema e generale potestà di giurisdizione, che non poteva estendersi invece a ogni singolo vescovo locale, che dal papa traeva la propria in via delegata<sup>25</sup>. Si trattava in effetti di un'eccezione alla regola

---

<sup>23</sup> "Nam licet iurisdictione transeat in Ecclesiam donatariam, attamen ea semper ita haeret ossibus Imperii, quod poterit per ipsum Imperatorem via recursus exerceri"; **O. CACHERANUS**, *Consilia*, cit., p. 12v., n. 6. Significativo il fatto che, a conforto di tale opinione, venga addotto un noto canonista come Giovanni d'Andrea. Si veda anche nt. 13.

<sup>24</sup> **O. CACHERANUS**, *Consilia*, cit., p. 12v., n. 9. La questione aveva, com'è noto, un fondamento canonistico, nella celebre decretale *Intellecto* (Onorio III, 1225), che nell'interpretazione della dottrina medievale imponeva ai sovrani di non alienare porzioni consistenti del proprio dominio, a pena di nullità dell'atto; si vedano in merito, con gli opportuni riferimenti bibliografici, **F.A. GORIA**, *Claudio di Seyssel e i beni demaniali*, in *Pouvoirs et territoires dans les États de Savoie. Actes du colloque international de Nice, 29 novembre – 1<sup>er</sup> décembre 2007*, Serre, Nice, 2010, pp. 169-179; **ID.**, *Fra tradizione e innovazione. Lo Speculum feudorum di Claude de Seyssel*, Giuffrè, Milano, 2010, pp. 121-130; **ID.**, *Spunti sull'applicazione in Piemonte dei decreti ducali di alienazione dei feudi: fra dottrina e giurisprudenza*, in *Propriété individuelle et collective dans les États de Savoie. Actes du colloque international de Turin, 9-10 octobre 2009*, Serre, Nice, 2012, pp. 3-11.

<sup>25</sup> "Respondeo secundo esse constituendam differentiam inter donationem expropriativam, quae sit Ecclesiae Romanae, Ecclesiae universali, Ecclesiae simpliciter, et eam quae sit Ecclesiae particulari, puta Astensi; in primo casu, quando sit Romanae, valet expropriatio superioritatis, secundum opinionem magis commune; in secundo, idest cum sit Ecclesiae universali, valet etiam expropriatio, quia donatio facta Ecclesiae universali



generale<sup>26</sup>, considerata ammissibile dai giuristi solo in forza dell'*auctoritas* di un precedente come quello della donazione di Costantino, ancora richiamata nel XVI e XVII secolo, sebbene Lorenzo Valla ne avesse dimostrato la falsità già alla metà del Quattrocento<sup>27</sup>.

Proprio per queste ragioni, ad avviso del Cacherano, il dominio supremo non avrebbe potuto essere soggetto nemmeno alla prescrizione, perché, sebbene il principio generale, come abbiamo detto, fosse alquanto controverso, tuttavia nessuno dubitava che ne fosse escluso il caso di mala fede, come sarebbe stato invece quello del vescovo di Asti; egli infatti ben doveva sapere, dal tenore del documento, che l'imperatore aveva inteso mantenere la propria superiore signoria. E se anche ciò non fosse stato sufficiente, a interrompere un'eventuale usucapione sarebbero bastate le continue rivendicazioni dei castelli astigiani da parte dei sovrani sabaudi<sup>28</sup>.

Con il Cacherano, dunque, i principali puntelli giuridici della posizione sabauda erano già posti e nei fatti saranno soltanto ribaditi e approfonditi da Ludovico Tesaurò nei primi decenni del '600: nelle tre allegazioni già segnalate, infatti, il giurista piemontese si limitava ad approfondire le singole questioni, a fornire un ampliamento dei sostegni dottrinali, individuati soprattutto nella canonistica e nelle raccolte di decretali, al fine di renderli ancora più vincolanti per la Sede pontificia, e a replicare in modo dettagliato alle evidenti osservazioni che la controparte aveva nel frattempo presentato; ma è chiaro che nulla di particolarmente

---

residet in capite, idest in Romano Pontifice. In tertio, cum sit Ecclesiae simpliciter, etiam valet, quia licet legatum rei alicujus privatae et particularis, factum simpliciter Ecclesiae referatur ad Parochialem, vel ut alii ad Cathedralem. Tamen quando legatum est jurisdictionis summae, debet referri ad Romanam, quae est caeterarum caput et dignior. In quarto vero, idest cum sit nominatim Ecclesiae particulari, donatio quoad expropriationem superioritatis non tenet, ob ejus incapacitatem, ut supra diximus"; **L. THESAURUS**, *Juris allegationum*, cit., p. 338-339, n. 25.

<sup>26</sup> L'ipotesi dell'eccezione era generalmente accolta, ad esempio, dalla dottrina quattrocentesca: **D. MAFFEI**, *La donazione di Costantino nei giuristi medievali*, Giuffrè, Milano, 1964, pp. 293-294.

<sup>27</sup> Precisamente nel 1440; **G. ANTONAZZI**, *Lorenzo Valla e la polemica sulla donazione di Costantino*, Edizioni di storia e letteratura, Roma, 1985, p. 107 ss. Già il Maffei, che aveva sottolineato come non tutta la dottrina medievale ammettesse senza discutere la validità del caso costantiniano (ne aveva contestato la legittimità ad esempio Accursio), notava come nel mondo del diritto la dimostrazione del Valla ebbe notevoli difficoltà a essere recepita, anche quando ormai era divenuta un dato culturalmente accettato: **D. MAFFEI**, *La donazione*, cit., p. 68 e p. 277; **ID.**, *The Forged Donation of Constantine in Medieval and Early Modern Thought*, in *Fundamina. A Journal of Legal History*, n. 3 del 1997, pp. 1-23. In realtà i giuristi aggiunsero in via interpretativa alcune *causae* che avrebbero potuto rendere il principio un po' più elastico, la principale delle quali venne individuata nell'*utilitas Regni*; cfr. **F.A. GORIA**, *Fra rinnovamento*, cit., pp. 124-125.

<sup>28</sup> **O. CACHERANUS**, *Consilia*, cit., p. 13v., n. 16.



nuovo apparve nei suoi scritti e le stesse argomentazioni continuarono dunque a essere ulteriormente sostenute e approfondite, al punto da ripresentarsi più o meno tal quali nelle “scritture” settecentesche.

#### 4 - Le opposizioni romane alla concessione del vicariato: la difesa diventa impiccio

Com'è noto il primo testo di accordo, siglato nel 1727 da Benedetto XIII, ma fortemente osteggiato da quella parte dei cardinali che era rimasta legata agli schemi di rafforzamento curiale introdotti a suo tempo da Clemente XI, venne rimesso in discussione nel 1731 dal nuovo pontefice, Clemente XII, proprio sulla questione dei feudi ecclesiastici dell'Astigiano<sup>29</sup>.

La ripresa delle trattative vide nuove forti prese di posizione della Curia romana, sintetizzate nei corposi quattro volumi delle *Ragioni della sede apostolica nelle presenti controversie colla Corte di Torino*, date alle stampe nel 1732 e che dedicarono ben due tomi alle argomentazioni pontificie sui feudi dell'Astigiano e su quelli dipendenti dall'abbazia di Fruttuaria<sup>30</sup>.

L'interruzione seguita alla guerra di successione polacca e soprattutto l'impressione favorevole suscitata sul pontefice dall'arresto di Pietro Giannone in Savoia nel corso del 1736<sup>31</sup>, permisero tuttavia una ripresa delle trattative, questa volta caratterizzate dalla volontà di entrambe le parti di giungere a un compromesso. Ma rimaneva una questione giuridica irrisolta, utilizzata fino a quel momento dagli uni e dagli altri come scudo a propria difesa, ma che tuttavia appariva ora di grande impaccio: si trattava del divieto di effettuare donazioni territoriali di entità tale da mettere a rischio la sopravvivenza stessa dello Stato.

Come abbiamo rilevato tale principio era applicato comunemente all'imperatore e agli altri sovrani temporali, ma la Chiesa romana non ne era certo esclusa, tanto più che la fonte della norma era lo stesso diritto canonico; anzi, nel caso della Chiesa romana il divieto era stato rafforzato e reso più rigido da una bolla di papa Pio V, la *Admonet nos* del 1567, che privò

---

<sup>29</sup> G. RICUPERATI, *Lo Stato sabaudo*, cit., p. 58; V. TIGRINO, *I feudi pontifici*, cit., pp. 371-377.

<sup>30</sup> Per un'accurata descrizione dei testi si vedano G. RICUPERATI, *Lo Stato sabaudo*, cit., pp. 61-65 e V. TIGRINO, *I feudi pontifici*, cit., pp. 374-377.

<sup>31</sup> G. RICUPERATI, *Lo Stato sabaudo*, cit., pp. 66-71; sul Giannone negli Stati sabaudi rimando soltanto ad A. MERLOTTI, *Giannone Pietro*, in *Dizionario biografico degli Italiani*, Treccani, Roma, 2000, vol. LIV, pp. 511-518 e alla bibliografia ivi indicata.



il pontefice di quelle *causae*, quali la pubblica utilità, che ai principi secolari avrebbero potuto invece garantire un qualche margine di movimento<sup>32</sup>.

Quando dunque, nel 1739, una Congregazione di undici cardinali si riunì per discutere come risolvere la controversa questione<sup>33</sup>, si trovò a esaminare alcuni pareri legali (in parte anonimi), che suggerivano o combattevano due ipotesi alternative: la prima era quella di deferire l'intera discussione a un arbitrato, con il rischio però di non poterne esattamente prevedere l'esito; la seconda consisteva nel riproporre l'ipotesi del vicariato apostolico, che avrebbe avuto il vantaggio di riservare alla Sede romana l'alto dominio sui feudi in questione, ma contemporaneamente di permettere al re di Sardegna di governare nei fatti liberamente anche tali comunità. Il vero problema, in questo secondo caso, era però proprio il disposto della bolla piana, che aveva previsto, in caso di devoluzione di un territorio infeudato, per estinzione della famiglia vassallatica o per altre molteplici ragioni, che questo non potesse più essere trasferito ad altri, ma dovesse rimanere nel patrimonio della Sede petrina; ciò era avvenuto soprattutto per porre un argine al mal costume, frequente nel corso del XVI secolo, secondo il quale il pontefice attribuiva parti considerevoli del patrimonio di San Pietro a membri della propria famiglia come appannaggio o in ricompensa dei loro servigi<sup>34</sup>. Tuttavia in quest'occasione rischiava di trasformarsi in un ostacolo insormontabile<sup>35</sup>.

Il fondo della Segreteria di Stato, sezione Savoia, dell'Archivio Segreto Vaticano conserva in particolare due pareri opposti, entrambi anonimi, ma l'uno favorevole a una soluzione che permettesse di conservare validità all'ipotesi concordataria senza contraddire la bolla piana, l'altro che invece riteneva quest'ultima un ostacolo insormontabile<sup>36</sup>.

---

<sup>32</sup> Il provvedimento piano era poi stato confermato e precisato successivamente sia da Innocenzo IX, che da Clemente VIII; **F.A. GORIA**, *La bolla De non infeudando del 1567: politica antinepotistica e tutela del demanio ecclesiastico*, in **AA. VV.**, *Le Carte del Diritto e della Fede: atti del convegno di studi Alessandria, 16-17 giugno 2006*, a cura di E. Mongiano, G.M. Panizza, Società di Storia e Archeologia, Alessandria, 2008, pp. 93-105.

<sup>33</sup> **V. TIGRINO**, *Feudi pontifici*, cit., p. 381.

<sup>34</sup> **F.A. GORIA**, *La bolla*, cit., pp. 98-101.

<sup>35</sup> Per verità vi erano stati dei tentativi di superare il tenore della bolla, soprattutto in occasione del noto episodio della successione al feudo di Ferrara, a rischio devoluzione dopo la morte di Alfonso II d'Este che non aveva eredi; in quel caso vi era anche stato chi, come il gesuita Francisco Toledo, aveva proposto di utilizzare la *plenitudo potestatis* per abrogare il provvedimento di Pio V, ma non era stato possibile ottenere il consenso dell'intero collegio cardinalizio e dunque la *Admonet nos* era rimasta in vigore; **F.A. GORIA**, *La bolla*, cit., pp. 102-103.

<sup>36</sup> Entrambi si trovano in **ARCHIVIO SEGRETO VATICANO**, *Segreteria di Stato – Savoia*, vol. 320.



Il primo dei due affrontava brevemente la questione dell'arbitrato, rinvenendo però un punto debole nella posizione della Chiesa, e cioè la difficoltà di provare l'avvenuta prescrizione della sovranità imperiale, a causa dell'incertezza del titolo di possesso; l'estensore del parere traeva simili considerazioni dalla dottrina, soprattutto canonistica, secondo la quale la prova di una *possessio ab immemorabili* era, oltre che difficoltosa, assai più debole e meno certa di quella del pieno possesso centenario corredato di titolo idoneo, che in questo caso appariva però difficile da individuare con certezza<sup>37</sup>. Per tale ragione l'estensore riteneva più opportuno seguire la strada del vicariato, garantito da un congruo censo annuo.

Rimaneva tuttavia il problema della bolla piana; da questo punto di vista egli presentava una serie di argomentazioni: in primo luogo la mancata sicurezza che i feudi dipendessero effettivamente dalla Santa Sede, il fatto che fossero stati "litigiosi" ben prima della promulgazione del provvedimento di Pio V e il possibile danno che avrebbe potuto derivare alla Chiesa da un'alternativa come quella arbitrale<sup>38</sup>, potevano già essere considerazioni sufficienti a escludere l'applicazione del provvedimento al caso in questione. Tuttavia esisteva un ulteriore aspetto di peso non indifferente: i beni ecclesiastici infatti andavano distinti in due categorie: quelli soggetti direttamente al papa in quanto vescovo di Roma e signore temporale delle terre mediate e immediate da lui strettamente dipendenti, e quelli delle chiese inferiori, sulle quali il pontefice godeva soltanto dell'alto dominio in quanto Vicario di Cristo e Vescovo della Chiesa universale. In quest'ultimo caso, dunque, stante il tenore della bolla piana,

---

<sup>37</sup> In generale i riferimenti dottrinali dell'estensore rimandano alla canonistica del secolo precedente, in particolare al *Theatrum veritatis et iustitiae* del cardinal De Luca, com'è noto una delle principali autorità dal XVII secolo in poi, allo *Ius canonicum*, celebre commentario alle Decretali di Prospero Fagnani, ai *consilia* di Giovanni Battista Spada, noto avvocato concistoriale, poi nominato cardinale da Innocenzo X nel 1654, ad alcuni trattati tematici (come ad esempio il *De rebus ecclesiae non alienandis* di Guglielmo Redoano) e a numerose sentenze della Rota romana. Sul ruolo della dottrina canonistica e, nel corso proprio del XVIII secolo, sullo sviluppo della scuola dello *ius publicum ecclesiasticum* si veda **C. FANTAPPIÈ**, *Chiesa romana e modernità giuridica. L'edificazione del sistema canonistico (1563-1903)*, Giuffrè, Milano, 2008, vol. I, pp. 65-83; **M. NACCI**, *L'apporto dello Ius publicum ecclesiasticum alle relazioni tra Chiesa e comunità politiche: annotazioni storico-giuridiche*, in **AA. VV.**, *Verità, metodo e giurisprudenza. Scritti dedicati al cardinale Agostino Vallini in occasione del 25° anniversario della consacrazione episcopale*, a cura di G. Dalla Torre, C. Mirabelli, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano, 2014, pp. 455-470; **G. BONI**, *Il cardinale Giovanni Sogna Ceroni e lo ius publicum ecclesiasticum*, in *Historia et ius*, n. 8 del 2015, pp. 1-48.

<sup>38</sup> Il rischio poteva essere quello di dover riconoscere la sovranità dei re di Sardegna e dunque di essere privati di qualsiasi possibile rivendicazione ulteriore su tali terre.



che parlava espressamente di beni “ad ius et proprietatem eiusdem Sanctae Sedis pertinentes”<sup>39</sup> e la normale prassi, che aveva sempre escluso dalla sua applicazione i beni non direttamente soggetti al dominio temporale diretto del vescovo di Roma, appariva evidente come il provvedimento del 1567 non potesse costituire un impedimento<sup>40</sup>. L’obiezione poi che i papi, effettuando atti dispositivi su tali terre nel corso dei secoli, le avessero incorporate implicitamente nel patrimonio diretto della Santa Sede non avrebbe retto, sempre secondo l’anonimo estensore del parere, perché non solo non sarebbe stato sufficiente un insieme di atti impliciti a unire ciò che in origine era separato, ma anche perché ciò era contraddetto dalle prove storiche: Gregorio XIV, dopo la devoluzione di Montafia, ne aveva infatti investito i nipoti dell’ultimo possessore; Clemente VIII aveva concesso Belriguardo e Cisterna a Borso Acerbo e Isabella Torti nel 1599; Alessandro VII aveva approvato la vendita di Montafia dagli Sfondrati ai machesi di Pianezza; e via discorrendo.

Il secondo parere, che, come abbiamo detto, doveva provenire dal gruppo di opposizione agli accordi con il re di Sardegna, contestava essenzialmente proprio quest’ultimo punto. L’estensore infatti riteneva necessario verificare caso per caso quali fossero state effettivamente le intenzioni dei pontefici, sia perché non era sempre detto che occorresse esplicitare la propria volontà di incorporazione, sia perché i precedenti storici potevano anche essere equivoci, dal momento che

“non è cosa nuova se anche dalli papi si fa alcuna volta qualche passo irregolare, non per difetto della loro volontà, ma per malizia delle parti impetranti, che gli circonvergono esponendo il falso o tacendo il vero, onde è che tutto il giorno nascono li vizi di orrezione e surrezione”.

Addirittura il testo si spingeva poi fino a notare, lasciando chiaramente trasparire l’impostazione che lo caratterizzava ideologicamente, come nemmeno l’esame dei singoli casi andasse considerato risolutivo, perché nulla era in grado di escludere, in futuro, un ritrovamento fortuito di documenti fino a quel momento sconosciuti, che dimostrassero nel pontefice una volontà esplicita di incorporare i feudi in questione. Concludeva tuttavia, giungendo forse a più miti consigli, come in effetti il rischio che un arbitrato portasse alla perdita definitiva di beni della Chiesa

---

<sup>39</sup> Per un esame dettagliato del tenore del provvedimento si rinvia a **F.A. GORIA**, *La bolla*, cit., pp. 100-102.

<sup>40</sup> Autorevole in questo caso il rinvio al *discursus* 128 in materia feudale del cardinal De Luca, che trattava un caso molto simile al nostro di permuta di territori fra il vescovo di Parma e il duca di Parma e Piacenza; **G.B. DE LUCA**, *Theatrum veritatis et iustitiae*, vol. XVI, pars I, *De feudis et bulla baronum*, ex Thypographia Reverendae Camerae Apostolicae, Romae, 1677 nn. 6-7, p. 160.



potesse controbilanciare le affermazioni precedenti, soprattutto qualora la soluzione alternativa le garantisse invece il riconoscimento e la conservazione del proprio alto dominio.

Poste dunque le cose in questi termini, la Congregazione non poté che suggerire di adottare lo strumento del vicariato, già proposto a suo tempo a Emanuele Filiberto e rigettato, ma ora finalmente accolto da Carlo Emanuele III.

Il testo definitivo del concordato<sup>41</sup>, siglato il 5 gennaio 1741, concesse dunque al re di Sardegna il vicariato apostolico perpetuo e trasmissibile ai successori sui feudi di Cortanze, Cortazzone, Cisterna, Montafia, Tigliole (quelli 'astigiani'), nonché San Benigno, Feletto, Lombardore, Montanaro (quelli dipendenti dall'abbazia di Fruttuaria), il principato di Masserano e la contea di Crevacuore con Bosnengo, Cacino, Flecchia, Rivo e Villa, in cambio della prestazione del giuramento di fedeltà da parte del vicario nei confronti del pontefice e della corresponsione annua alla Camera apostolica di un calice del valore di duemila scudi d'argento romani. Si fece poi menzione del fatto che era stata discussa la possibilità di impedimenti derivanti dalla bolla piana, ma che ne era stata dimostrata la non applicabilità ai casi in oggetto, anche se, forse per maggior sicurezza, essa venne comunque inserita nei provvedimenti ai quali il sommo pontefice, mediante la clausola *non obstantibus*, dichiarava di derogare.

## 5 - Considerazioni conclusive

Dalle vicende appena riportate emergono con forza due considerazioni che paiono presentare un certo interesse per la comprensione dei principi fondamentali che regolavano il diritto pubblico e le relazioni 'internazionali' in età moderna: in primo luogo il ruolo assolutamente centrale del divieto di cessione del demanio, che, fin dalle sue origini, nel diritto canonico medievale, assunse un ruolo preponderante nel determinare il rapporto fra il principe e i territori a lui soggetti. Si trattava, com'è noto, di uno dei pilastri che la dottrina francese qualificherà ad esempio con il termine di *lois fondamentales*<sup>42</sup> e che, nonostante le diverse

---

<sup>41</sup> Consultabile in **A. MERCATI**, *Raccolta di concordati su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità civili*, Tipografia poliglotta vaticana, Città del Vaticano, 1954, vol. I, pp. 330-335.

<sup>42</sup> Sulla questione si vedano in particolare **G. LEYTE**, *Domaine et domanialité publique dans la France médiévale: XII-XV siècles*, Presse Universitaires de Strasbourg, Strasbourg, 1996, p. 336 ss., e **E. TAVILLA**, *Sovranità e leggi fondamentali: alla ricerca di una dimensione costituzionale nell'Europa moderna (secc. XV-XVIII)*, in *Giornale di storia costituzionale*, n. 25 del



eccezioni che verranno individuate per renderlo più flessibile, caratterizzerà i rapporti fra soggetti pubblici fino almeno a tutto il XVIII secolo.

In secondo luogo però occorre rimarcare, con un'osservazione forse banale, ma certamente adeguata al caso concreto, come il ruolo del diritto fosse all'epoca e probabilmente sia spesso anche oggi essenzialmente ancillare nei confronti della politica e degli accordi internazionali. Da questo punto di vista la selva di *auctoritates* che i giuristi di età moderna avevano a disposizione permetteva, forse assai meglio di quanto non avvenga ora, una migliore possibilità di esercitare l'anglosassone *art of distinguishing* per utilizzarne solo alcune e contestarne altre, secondo un procedimento che indubbiamente raggiungeva l'effetto sperato, ma contribuiva anche a rendere sempre più debole quella ricerca di certezza che caratterizzerà il mondo del diritto lungo tutto l'*Ancien régime*.

---

2013, pp. 161-180. Per alcune tracce della continuità settecentesca, oltre a quelle già indicate nel presente articolo, si veda anche **F.A. GORIA**, *Claudio di Seyssel*, cit., pp. 178-179.